

T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 6 maggio 2016, n. 610, Comune di Pontechianale – disciplina degli usi civici

La nozione di cittadini nella legge sugli usi civici può essere intesa in un senso comprensivo anche delle collettività esorbitanti rispetto alla popolazione anagrafica, che trovano la propria identità giuridica proprio nel possesso dei beni e nella titolarità di diritti di uso civico (*art. 26 Legge n. 1766 del 1927*).

L'*art. 26 della Legge n. 1766 del 1927* (sul riordinamento degli usi civici) stabilisce che i terreni di uso civico dei Comuni e delle frazioni e quelli delle associazioni, sia che passino ai Comuni od alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, devono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune e della frazione.

www.demaniocivico.it